

**C.N.F., Sent., 28 giugno 2024, n. 276
(Omissis)**

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'avv. [RICORRENTE] con il suo difensore l'avv. [OMISSIS] impugna la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte d'Appello di C., che ne ha ritenuto la responsabilità disciplinare e le ha inflitto la sanzione della censura per le violazioni di cui al seguente capo di incolpazione:

"Violazione degli artt. 12 e 14 del C.D.F. in quanto l'avv. [RICORRENTE], dopo aver ricevuto l'incarico in data 17 gennaio 2017 dal sig. [AAA] di proporre appello avverso la Sentenza n. [OMISSIS]/2016 di condanna a tre anni e sei mesi di reclusione del Tribunale Penale di N., ha omissis, ignorando per negligenza od incompetenza la revoca della dichiarazione di contumacia del proprio assistito, di depositare il gravame nei termini di cui all'art. 585 comma II lett. c).

Fatto avvenuto in C. il 7 aprile 2017 (data ultima per la proposizione dell'appello)".

Il procedimento disciplinare in esame trae origine dall'esposto del 19.06.2017 e pervenuto al COA di C. in data 22.06.2017, con il quale il sig. [AAA] deduceva che l'Avv. [RICORRENTE], benché da lui incaricata di interporre appello avverso una sentenza di condanna che lo aveva interessato, mancava di adempiere tempestivamente all'incarico, così comportando la relativa decadenza processuale.

L'azione disciplinare veniva quindi avviata per violazione degli artt. 12 e 14 del Codice Deontologico Forense (CDF). La fase istruttoria ha contemplato l'escussione di due testi e ampie produzioni documentali di carattere difensivo da parte dell'appellante che, *inter alia*, ha dedotto che l'illecito andasse riqualificato come violazione dell'art. 26 CDF. All'esito della udienza dibattimentale del 12.02.2021, il CDD di C. rilevava la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] per violazione dell'art. 26 CDF – così accogliendo le doglianze della difesa sul punto - e irrogava nei suoi confronti la sanzione della censura.

In sede di motivazione, la decisione dà conto della vicenda da cui è scaturito l'illecito per il quale è stata irrogata la sanzione che, nella sua componente fattuale, risulta incontroversa.

L'Avv. [RICORRENTE] veniva incaricata dal sig. [AAA] di difenderlo nell'ambito di un procedimento penale davanti al Tribunale di N. (R.g. n. [OMISSIS]/2009) per il delitto di vendita senza licenza di arma da fuoco (ex artt. 81, commi 1 e 7, C.P. e violazione della L. n. 110/75) in cui l'imputato era stato dichiarato contumace. Non potendo comparire personalmente all'udienza prevista per il 23 novembre 2016, l'Avv. [RICORRENTE] incaricava come sostituto l'Avv. [OMISSIS]. Nel corso della medesima udienza, compariva personalmente anche l'imputato che rendeva dichiarazioni spontanee, con ciò determinando la revoca della precedente dichiarazione di contumacia.

Nella stessa data, veniva data lettura del dispositivo di condanna (sentenza di data 23 novembre 2016) alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, nonché 600 € di multa. L'Avv. [RICORRENTE], non informata dalla sostituta della revoca della contumacia, ometteva di proporre appello, rimanendo in attesa delle comunicazioni previste in caso di dichiarazione di assenza dell'imputato da cui

sarebbe dovuto decorrere il *dies a quo* per la proposizione del gravame (ex art. 585 c.p.p.). Al contrario, la revoca della contumacia aveva comportato, da un lato, la mancanza delle suddette comunicazioni e, dall'altra, l'anticipazione del termine per impugnare la sentenza al 7 aprile 2017 (ex art. 585, comma 1, lett. c. c.p.p.).

L'Avv. [RICORRENTE] informava il sig. [AAA] di quanto accaduto e il medesimo incaricava altro avvocato, collega di studio della stessa, il quale presentava una dichiarazione di impugnazione con istanza di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. di cui non si conosce ancora l'esito.

In tale contesto, il CDD ha ritenuto ampiamente provati i fatti oggetto di incolpazione, anche alla luce della mancata contestazione da parte dell'appellante, concludendo per l'accertamento della responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE] alla luce della negligenza ed imperizia della condotta posta in essere e infliggendo la sanzione della censura.

Il CDD ha ritenuto, infatti, non rilevante la circostanza per cui l'appellante non fosse stata informata dell'avvenuta comparizione in udienza dell'assistito, né dalla collega che l'aveva sostituita, né dallo stesso imputato. Sul punto, il CDD ha valorizzato, in primo luogo, il principio per cui l'avvocato risponde anche dei fatti imputabili al suo sostituto, senza che le eventuali omissioni del secondo possano esentare il primo da responsabilità (ex art. 7 CDF). In secondo luogo, è stato valorizzato il fatto che la revoca della contumacia poteva essere facilmente desunta anche dal testo della sentenza, in quanto riportata sia nel frontespizio (in cui l'imputato era dato come libero e presente, mentre gli altri coimputati rimanevano contumaci), sia nel testo della motivazione, in cui veniva puntualmente dato contro delle dichiarazioni rese in udienza dall'imputato. Nemmeno è stato considerato rilevante il fatto che l'esponente avesse poi incaricato un collega di studio dell'avv. [RICORRENTE] al fine di chiedere una remissione in termini, osservando che il fatto contestato aveva comunque esposto l'assistito ad un rischio di rigetto dell'appello per decadenza dai termini che *"l'incolpata aveva l'obbligo di evitare al suo assistito"*.

In conclusione, il CDD ha ritenuto provata la violazione degli art. 26 del CDF per la condotta in esame e ha ritenuto congrua la sanzione della censura, escludendo l'attenuazione della sanzione, nonostante l'assenza di procedimenti disciplinari dell'appellante, alla luce della gravità della condotta accertata.

Con rituale e tempestivo ricorso, sottoscritto dal difensore dell'avv. [RICORRENTE], munito di procura speciale ed iscritto all'albo dei cassazionisti, la ricorrente chiede che il CNF voglia:

- In via principale, annullare la decisione impugnata e la relativa sanzione disciplinare, per insussistenza della violazione;
- In via subordinata, ove si ritenesse integrata la condotta contestata, applicare la sanzione meno grave dell'avvertimento in considerazione del leale comportamento dimostrato con l'assistito e al probabile insuccesso dell'appello anche ove fosse stato tempestivamente proposto.

Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo di ricorso: *insussistenza della violazione contestata – errore scusabile* l'Avv. [RICORRENTE], pur ammettendo l'astratta configurabilità della violazione dell'art. 26 CDF stante la pacifica ricorrenza dei presupposti oggettivi, lamenta l'erroneità della decisione del CDD nella parte in cui non ha considerato

la natura di errore scusabile della condotta, ovvero la buona fede dell'avv. [RICORRENTE] circa il fatto che l'imputato fosse effettivamente rimasto contumace con conseguente applicazione del relativo regime processuale. Sul punto, si sottolinea che l'errore non sia dipeso da sciatteria o disinteresse ma dalla mancata comunicazione della circostanza da parte dell'assistito, con cui l'Avv. [RICORRENTE] avrebbe avuto un incontro prima della scadenza utile per proporre l'impugnazione senza che nulla le venisse comunicato, con conseguente irrilevanza della parte della decisione relativa alla responsabilità del *dominus* rispetto alle condotte del sostituto in udienza.

In sostanza, secondo la prospettazione della difesa dovrebbero distinguersi il piano del mero errore professionale da quello della sussistenza di una sciatteria o trascuratezza. Solo il secondo caso avrebbe rilievo deontologico mentre il primo manterrebbe, al più, solo un rilievo civilistico e risarcitorio. Al contrario, per fondare una responsabilità disciplinare, sarebbe necessario accertare che la violazione dei doveri professionali sia derivata da una rilevante e non scusabile trascuratezza. Sul punto viene anche invocata una giurisprudenza domestica risalente secondo cui andrebbe proscioltto *"il professionista dall'addebito di deplorabile trascuratezza, per aver notificato un atto d'appello fuori termine, qualora rimanga incerto un se il ritardo nella notificazione del gravame sia da attribuirsi ad un fatto di trascuratezza o, invece, ad un semplice erroneo convincimento dell'incolpato sulla data di scadenza del termine."* (CNF, 28 aprile 1973, in Rass. Forense, 1975, 364).

In conclusione, la ricorrente invoca la natura scusabile dell'errore e chiede l'annullamento integrale della decisione.

Con il secondo motivo di ricorso: *"in via subordinata – Erroneità della decisione impugnata sotto il profilo della gravità dell'illecito – rimodulazione della sanzione"* la ricorrente lamenta l'errata valutazione in ordine alla proporzionalità della sanzione deducendo la presenza di elementi che, complessivamente valutati, comportano una scarsa gravità della condotta con riferimento, in particolare: (a) alla mancanza di precedenti; (b) al leale comportamento mostrato nei confronti del cliente, avvisato prontamente dell'errore commesso, e il contegno tenuto nel corso del procedimento sanzionatorio davanti al CDD; (c) alle scarse probabilità dell'appello anche se tempestivamente notificato (si legga sul punto la deposizione dell'Avv. [OMISSIS] – incaricato di predisporre l'appello con remissioni in termini) e (d) la gravità delle conseguenze sull'appellante, con riferimento all'impossibilità di essere inserita nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato.

In conclusione, in via subordinata il ricorrente chiede la rimodulazione della sanzione con l'applicazione dell'avvertimento.

Il ricorso si sostanzia, dunque, in un diverso apprezzamento del valore scusante delle motivazioni che hanno indotto l'appellante a non presentare tempestivamente l'appello e, in generale, in una diversa valutazione della gravità della condotta accertata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il C.D.D. di C. ha correttamente valutato le risultanze emerse nel procedimento e ha accertato la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta della ricorrente. Il CDD c. ha effettuato una corretta ricostruzione del fatto. La decisione è motivata e non è contraddittoria. Nel frontespizio del

dispositivo di condanna era indicato chiaramente che il [AAA] fosse presente e non contumace, non solo, la sentenza dava conto delle dichiarazioni rese all'udienza dal predetto e la sentenza è stata depositata entro il termine di 90 giorni indicato ex art 544 cpp comma 3, per il deposito delle motivazioni.

Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza dell'esposto deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

Non è invocabile un presunto mancato rispetto degli accordi da parte dell'assistito che ha ritenuto di partecipare all'udienza personalmente, com'era suo diritto.

Il giudice della disciplina non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

La ricorrente fa riferimento nel ricorso ad un risalente orientamento giurisprudenziale e alla relativa interpretazione, il cui esame nel contesto originario sembra confermarne la non applicabilità al presente caso. Esso, infatti, esprime il principio confermato anche dalla giurisprudenza successiva per cui *"l'inadempimento contrattuale al mandato professionale non ha rilevanza deontologica ex se"*, in quanto è necessario accertare anche la sussistenza di *"una non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita"* (ex art. 26 CDF). Sicché, in caso di mancanza di prove sufficienti su tale profilo, in virtù del principio del favor rei *"l'insufficienza o contraddittorietà delle prove della violazione deontologica comporta il proscioglimento dell'incolpato cui non compete di dimostrare la propria innocenza"*. Tale orientamento pertanto è applicabile nelle ipotesi in cui rimangano in dubbio le ragioni che hanno comportato il mancato adempimento del mandato e, dunque, la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, come la negligenza e la trascuratezza.

Nel caso di specie, tuttavia, il contesto fattuale è pacifico e non contestato, rimanendo da accertare la correttezza della valutazione del CDD circa la sussistenza di una inescusabile negligenza e di rilevante trascuratezza con riferimento (a) alla mancata percezione della revoca della contumacia nel testo della sentenza che la ricorrente avrebbe potuto acquisire in cancelleria dopo il deposito delle motivazioni, ovvero dal verbale di udienza; nonché (b) alla mancata informativa da parte del sostituto in udienza, di cui l'incolpata sarebbe comunque responsabile.

Secondo la costante giurisprudenza domestica e della Cassazione, la sussistenza dell'illecito deontologico è indipendente anche dalla produzione di un danno,

circostanza che può rilevare esclusivamente in sede di determinazione della sanzione.

L'illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall'entità del danno subito dal cliente a seguito della condotta illecita, posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell'intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.

Per quanto concerne, invece, la misura della sanzione, agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto (cfr. Cass. SS.UU. 13791/12). L'art. 3 CDF richiede che la sanzione sia determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati e deve essere *«commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione»* e che si debba comunque tenere conto *«del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari»*. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, alle circostanze -soggettive e oggettive - nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari. Ritene il Collegio che, valutando complessivamente i fatti ed il comportamento della ricorrente, e, in particolare, il comportamento di leale collaborazione con il cliente, la scarsa possibilità di esito positivo dell'impugnazione e, infine, la mancanza di precedenti, possa essere applicata la più lieve sanzione dell'avvertimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012),

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e ridetermina la sanzione comminando l'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2024.